



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 novembre 2007 (28.11)
(OR. en)**

15672/07

FISC 163

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 23 novembre 2007
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: Comunicazione della Commissione al Consiglio su alcuni elementi chiave per l'elaborazione della strategia di lotta contro la frode all'IVA nell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 758 definitivo.

All.: COM(2007) 758 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.11.2007
COM(2007) 758 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**su alcuni elementi chiave per l'elaborazione della strategia di lotta contro la frode
all'IVA nell'UE**

{SEC(2007) 1584}

INDICE

1.	Contesto.....	3
1.1.	La comunicazione della Commissione sulla frode fiscale	3
1.2.	Il seguito dato alla comunicazione.....	3
1.2.1.	In seno al Consiglio.....	3
1.2.2.	In seno alla Commissione	4
1.2.3.	Nelle relazioni con le imprese.....	4
2.	Una prima tappa: le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 giugno 2007.....	4
3.	Definire la direzione futura nell'ambito del vigente quadro giuridico	6
3.1.	Prima osservazione: le amministrazioni fiscali hanno bisogno di informazioni precise per il controllo del sistema dell'IVA.....	6
3.2.	Seconda osservazione: gli Stati membri non hanno un approccio comunitario sufficiente per assicurare il funzionamento del sistema comune dell'IVA.....	8
3.3.	Terza osservazione: l'importanza di informazioni aggiornate sulla posizione IVA degli operatori	10
3.4.	Quarta osservazione: la necessità di rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali di raccolta delle entrate IVA nei casi di frode.....	11
4.	Conclusioni	12

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

su alcuni elementi chiave per l'elaborazione della strategia di lotta contro la frode all'IVA nell'UE

1. CONTESTO

1.1. La comunicazione della Commissione sulla frode fiscale

Il 31 maggio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale¹. Si è voluto in tal modo aprire il dibattito tra tutte le parti in causa (Consiglio, Parlamento europeo, imprese) sui diversi elementi di cui tener conto in una strategia “antifrode” a livello UE. Si è ricordato anche che una strategia di successo deve comprendere un approccio pluridisciplinare che includa l'azione dei servizi investigativi e delle autorità giudiziarie. A tale riguardo, si fa riferimento a varie iniziative sviluppate in questi settori, tra cui una proposta di regolamento² e la modifica del regolamento n. 515/97³, già presentate al Consiglio.

La comunicazione propone alla discussione tutta una serie di idee concrete e realistiche che contribuirebbero al miglioramento della situazione esistente. È stata inoltre sollevata la questione della necessità di modificare sostanzialmente il regime attuale dell'IVA per lottare efficacemente contro la frode, o offrendo agli Stati membri la possibilità di introdurre un meccanismo di inversione contabile generale o applicando un sistema di tassazione delle forniture intracomunitarie di beni.

1.2. Il seguito dato alla comunicazione

1.2.1. *In seno al Consiglio*

Il Consiglio ECOFIN del 7 giugno 2006 ha accolto positivamente la comunicazione e ha dichiarato che avrebbe esaminato tutte le misure in essa contenute.

La successiva analisi tecnica effettuata dal Consiglio ha portato all'elaborazione delle conclusioni ECOFIN del 28 novembre 2006. Il Consiglio ha chiarito che la frode all'IVA costituisce la sua principale preoccupazione e ha definito una serie di aspetti ai quali la Commissione dovrebbe attribuire particolare priorità. Da allora sono stati dedicati notevoli sforzi alla frode all'IVA, e la presente comunicazione, a differenza della precedente, tratta esclusivamente della frode in questo settore.

Inoltre, il Consiglio ha dichiarato che avrebbe proseguito i lavori sul meccanismo di inversione contabile e sulla tassazione delle forniture intracomunitarie di beni.

¹ COM (2006) 254 del 31.5.2006.

² COM (2006) 473, DOC 2004/0172/2006.

³ COM (2006) 866, DOC 2006/0290 (COD).

1.2.2. In seno alla Commissione

In risposta alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 28 novembre 2006, la Commissione ha istituito un nuovo gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri, il “gruppo di esperti sulla strategia di lotta contro la frode fiscale” (ATFS), con il compito di dare un contenuto concreto alle azioni prioritarie definite dal Consiglio.

1.2.3. Nelle relazioni con le imprese

Il 29 marzo 2007 la Commissione ha organizzato una conferenza sulla frode all’IVA con l’obiettivo di dare alle imprese europee l’opportunità di esprimere il loro punto di vista sul modo in cui viene affrontato attualmente il problema, di formulare osservazioni sulle idee presentate nella comunicazione della Commissione e di proporre altre idee che potessero contribuire alla lotta contro la frode all’IVA.

Tra le conclusioni generali emerse dalla conferenza vanno segnalati l’interesse comune delle imprese e delle autorità fiscali a lottare contro la frode e la volontà degli operatori a collaborare con l’amministrazione fiscale in questa lotta. Il miglioramento della comunicazione tra le due parti è essenziale in questo contesto. Attualmente i contribuenti non sono convinti che il flusso di informazioni che devono fornire alle autorità fiscali sia utilizzato in modo efficiente.

Si è avuta anche un’affermazione chiara sui costi sproporzionati che le imprese devono sostenere a causa delle disparità degli obblighi di comunicazione. Le imprese si sono espresse a favore di una soluzione che andrebbe a vantaggio di tutte le parti, ossia una revisione degli obblighi di comunicazione che consenta alle autorità fiscali di disporre tempestivamente delle informazioni pertinenti e alle imprese di ottemperare più facilmente ai loro obblighi mediante un’ampia armonizzazione degli stessi, ivi compresa l’abolizione di alcuni obblighi imposti a livello nazionale.

2. UNA PRIMA TAPPA: LE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 5 GIUGNO 2007

Le conclusioni del Consiglio si articolano in due ambiti principali: misure convenzionali per rafforzare il vigente sistema dell’IVA e misure di più ampia portata per modificarlo.

Per quanto riguarda le misure convenzionali, la Commissione ha presentato una relazione sui progressi compiuti dall’ultima riunione del Consiglio ECOFIN del novembre 2006.

Sulla base della relazione, il Consiglio ha stilato un elenco di misure prioritarie e ha invitato la Commissione a presentare le necessarie proposte legislative, accompagnate dalla valutazione dell’impatto, entro la fine del 2007, affinché il Consiglio possa adottarle entro la fine del 2008.

Le misure riguardano: una maggiore frequenza delle comunicazioni relative alle forniture intracomunitarie di beni e uno scambio più rapido di dette informazioni tra amministrazioni fiscali; la possibilità di applicare la responsabilità in solido nei casi in cui le informazioni sulle forniture intracomunitarie di beni non vengano correttamente comunicate; e il miglioramento delle informazioni sulle imprese

identificate ai fini dell'IVA destinate agli operatori partecipanti agli scambi intracomunitari.

La Commissione intende presentare opportune proposte legislative sulle predette materie all'inizio del prossimo anno, tenendo conto, se necessario, delle ulteriori discussioni tecniche svoltesi su questi argomenti e dell'esito della valutazione dell'impatto. Per quanto riguarda le informazioni sulle imprese identificate ai fini dell'IVA, sono possibili miglioramenti senza dover ricorrere a modifiche legislative.

Inoltre, il Consiglio ha invitato a proseguire le discussioni su tutte le altre misure illustrate nella relazione sui progressi compiuti elaborata dalla Commissione ed ha invitato quest'ultima a presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle discussioni entro la fine del 2007.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "*Progress report on the state of play of the discussions on the conventional measures proposed by Member States*" ("Relazione sullo stato di avanzamento delle discussioni sulle misure convenzionali proposte dagli Stati membri" - SEC (2007) ... del ...11.2007), presentato oggi, illustra in dettaglio lo stato di avanzamento delle discussioni condotte in seno all'ATFS.

Per quanto riguarda la tassazione delle forniture intracomunitarie di beni, il Consiglio ha preso atto delle notevoli riserve sollevate dalla tassazione delle forniture intracomunitarie nello Stato membro di arrivo. La tassazione delle forniture nello Stato membro di partenza ha ricevuto un sostegno più ampio da parte degli Stati membri, e pertanto il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare ulteriormente tale sistema.

Il Consiglio ha anche osservato che la maggioranza degli Stati membri aveva formulato riserve sull'introduzione di un meccanismo di inversione contabile generale su base facoltativa. Il Consiglio ha pertanto invitato la Commissione ad analizzare gli effetti di un tale meccanismo sul mercato interno, e a considerare in particolare la possibilità di realizzare un progetto pilota di durata limitata in uno Stato membro interessato.

Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare le sue conclusioni su entrambe queste misure di più ampia portata entro la fine del 2007.

In risposta alla richieste del Consiglio è stato realizzato un notevole lavoro preparatorio (questionario agli Stati membri, studi esterni, consultazione pubblica e riunioni con le imprese, comprese le PMI). Tenuto conto del sostanziale grado di analisi richiesto e non avendo ricevuto il necessario contributo di tutti gli Stati membri entro i termini previsti, la Commissione potrà presentare le sue conclusioni soltanto all'inizio del prossimo anno.

Inoltre, una volta che la Commissione avrà concluso l'analisi della tassazione delle forniture intracomunitarie di beni e dell'introduzione di un meccanismo di inversione contabile generale, sarà necessario un dibattito politico a livello del Consiglio sulle tappe successive. La possibilità di realizzare un progetto pilota di durata limitata in uno Stato membro interessato costituirà certamente un elemento chiave della discussione. È in corso l'analisi tecnica di questa complessa questione; si sono già

svolte due riunioni bilaterali con lo Stato membro interessato e un'altra riunione è in programma per prima della fine dell'anno.

3. DEFINIRE LA DIREZIONE FUTURA NELL'AMBITO DEL VIGENTE QUADRO GIURIDICO

Nonostante il suo impegno a completare l'analisi su eventuali modifiche del sistema dell'IVA, la Commissione non vede alcuna contraddizione nel continuare in parallelo il dibattito sulle cosiddette misure convenzionali. Dotare le autorità fiscali di strumenti di lotta antifrode più moderni ed efficaci è un obiettivo che deve essere proseguito ad ogni costo, indipendentemente dalle decisioni che saranno prese sulle misure di più ampia portata.

Le discussioni finora condotte in materia sono state intense e hanno consentito di generare un'ampia gamma di idee. Su un certo numero di elementi chiave, le discussioni sono arrivate ad un punto in cui è necessario prendere decisioni strategiche sulla direzione futura in cui muoversi nella definizione dell'approccio a livello UE. Dal dibattito in corso la Commissione ha tratto in particolare le conclusioni che si illustrano di seguito.

3.1. Prima osservazione: le amministrazioni fiscali hanno bisogno di informazioni precise per il controllo del sistema dell'IVA

Uno dei principali problemi risiede nel fatto che il sistema creato nel 1993 per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle forniture intracomunitarie di beni non permette di ottenere informazioni pertinenti e tempestive per lottare efficacemente contro la frode all'IVA.

Le proposte legislative che verranno presentate all'inizio del prossimo anno prevedono una maggiore frequenza nella comunicazione delle informazioni sulle forniture intracomunitarie di beni e una maggiore rapidità negli scambi delle stesse tra le amministrazioni fiscali, il che costituisce già una risposta al problema.

Tuttavia, alcuni Stati membri vogliono andare oltre ed hanno espresso l'opinione che, tenendo conto delle possibilità offerte dai mezzi elettronici, lo scambio di informazioni sulle forniture intracomunitarie di beni a livello di operazione costituirebbe una soluzione più rispondente alle loro esigenze come strumento appropriato per lottare efficacemente contro la frode fiscale.

Occorre tuttavia tener presente sin dall'inizio che tutte le misure esaminate nel contesto della lotta contro la frode all'IVA devono rispettare altre politiche UE, in particolare l'obiettivo generale fissato dal Consiglio europeo di ridurre del 25% gli attuali oneri amministrativi entro il 2012, conformemente al "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea"⁴.

Inoltre, gli obblighi imposti per gli scambi transfrontalieri non dovrebbero essere sproporzionati rispetto agli obblighi imposti per le operazioni nazionali, altrimenti vi è il rischio di rendere il mercato interno meno interessante del mercato nazionale.

⁴ COM(2007) 23 definitivo del 24.1.2007.

La trasmissione entro il termine di un mese di informazioni di alto livello sulle operazioni nazionali e intracomunitarie costituisce la soluzione migliore per controllare il sistema dell'IVA?

È chiaro che le preoccupazioni menzionate nei paragrafi precedenti (connesse con la rinnovata strategia di Lisbona e il corretto funzionamento del mercato interno) devono essere incluse nel dibattito sui nuovi potenziali obblighi di comunicazione, quale strumento di lotta contro la frode, in relazione al loro impatto generale sulle imprese.

Ulteriori obblighi di comunicazione dovrebbero essere limitati alle informazioni già disponibili nei sistemi contabili delle imprese, in modo che gli operatori possano rispettare gli obblighi senza grandi difficoltà. Inoltre, deve essere consentita la trasmissione elettronica delle informazioni alle amministrazioni fiscali, in modo da ridurre i costi generati dal rispetto della normativa e permettere un trattamento efficiente dei dati.

Le piccole e medie imprese che non partecipano agli scambi intracomunitari dovrebbero essere esentate dagli ulteriori obblighi di comunicazione.

Il livello minimo delle informazioni che devono essere comunicate alle amministrazioni fiscali e scambiate tra di esse dovrebbe essere determinato a livello comunitario.

Una più estesa armonizzazione degli obblighi di comunicazione in materia di IVA nell'ambito dell'UE consentirebbe di ridurre i costi che le imprese aventi attività economiche in diversi Stati membri sostengono per rispettare la normativa. Le imprese hanno ripetutamente dichiarato che l'esistenza di 27 tipi diversi di obblighi di comunicazione crea inconvenienti e fa lievitare in misura considerevole i costi da esse sostenuti per rispettare la normativa, dato che i loro programmi informatici devono essere adattati alla situazione specifica di ogni Stato membro.

In questo contesto potrebbe altresì essere prevista una maggiore armonizzazione delle disposizioni in materia di fatturazione.

Nuovi obblighi di comunicazione possono essere presi in considerazione soltanto se verranno compensati da una riduzione degli oneri amministrativi in altri settori.

Prima di introdurre nuovi obblighi di comunicazione dovrebbe essere garantita la capacità delle amministrazioni fiscali di utilizzare efficacemente i dati raccolti.

La raccolta di informazioni dettagliate presso gli operatori consentirebbe il raffronto automatico dei dati forniti dal fornitore e dall'acquirente. Il grosso delle informazioni riguarderà operazioni reali; ma gli errori materiali e le divergenze di interpretazione delle norme genereranno discordanze che verranno probabilmente segnalate alle amministrazioni fiscali.

Per gestire il cospicuo flusso di informazione sarà necessario creare sistemi molto efficienti di analisi e di gestione dei rischi che consentano, a partire dalla massa di discordanze, una cernita delle operazioni e degli operatori che richiedono un'attenzione particolare.

Le amministrazioni fiscali non dispongono di informazioni sufficienti e tempestive per agire efficacemente contro la frode all'IVA, in particolare in caso di frode carosello. È necessario condurre un'analisi accurata della correttezza delle informazioni attualmente fornite dalle imprese e dell'utilizzo che ne viene fatto da parte delle amministrazioni fiscali. Tuttavia, il riesame degli obblighi di comunicazione deve essere realizzato tenendo conto dell'obiettivo fissato nel quadro della rinnovata strategia di Lisbona di ridurre del 25% gli oneri amministrativi delle imprese.

3.2. Seconda osservazione: gli Stati membri non hanno un approccio comunitario sufficiente per assicurare il funzionamento del sistema comune dell'IVA

Le modifiche proposte in merito al luogo della fornitura dei servizi, attualmente in discussione al Consiglio, hanno messo in evidenza quanto sia importante che gli Stati membri non solo abbiano interesse a proteggere le loro entrate IVA ma partecipino anche maggiormente alla tutela delle entrate IVA di altri Stati membri.

La questione si iscrive tuttavia in un contesto più ampio. L'aumento degli scambi transfrontalieri, determinato dalla creazione del mercato interno, e l'adeguamento del sistema comune dell'IVA alle esigenze di detto mercato (abolizione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale) hanno portato ad un aumento continuo del numero di operazioni per le quali il luogo di imposizione e il luogo di stabilimento del soggetto passivo IVA sono situati in due Stati membri diversi.

Lo sviluppo del mercato interno costringe gli Stati membri a destinare maggiori risorse alla cooperazione amministrativa per assicurare il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA.

La Commissione riconosce che questa situazione richiede notevoli sforzi finanziari e in termini di risorse da parte degli Stati membri.

Esistono tuttavia soluzioni che consentono di ridurre gli oneri amministrativi sostenuti dalle amministrazioni fiscali. Offrendo alle autorità fiscali di altri Stati membri l'accesso automatizzato a dati non sensibili si eliminerebbero i costi di personale nello Stato membro che detiene le informazioni in caso di richieste di informazioni di routine.

Sarebbe auspicabile esaminare soluzioni di più ampia portata, quale ad esempio l'introduzione di un regime di incentivi o di condivisione dei costi, per incoraggiare l'adozione di un approccio a livello UE. Un tale sistema darebbe un incentivo fiscale agli Stati membri ad aumentare i controlli sugli scambi transfrontalieri. La mutua assistenza per il recupero dei crediti fiscali potrebbe costituire un settore adeguato in cui verificare l'efficacia di un tale meccanismo.

Alcuni Stati membri hanno proposto un approccio ancora più ambizioso, ossia la creazione di una struttura informale composta di funzionari delle amministrazioni fiscali, avente il compito di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali. La creazione di una tale struttura permetterebbe di superare alcuni degli ostacoli che intralciano attualmente il funzionamento della cooperazione amministrativa (lingue, risorse) e di sciogliere alcune riserve di carattere giuridico relative ai nuovi strumenti, quale ad esempio l'accesso automatizzato ai dati. Nella

misura in cui tale approccio non può essere attuato sviluppando strutture esistenti a livello UE e non rappresenta una duplicazione di dette strutture, la Commissione è pronta ad esaminare ulteriormente questa idea, se gli Stati membri mostrano un interesse sufficiente.

In materia di gestione del rischio occorre mettere a profitto le esperienze acquisite da altri Stati membri

Oltre all'ovvia necessità di condividere le responsabilità dei controlli, vi sono altre situazioni, ad esempio l'individuazione tempestiva delle società fittizie, in cui l'informazione disponibile in uno Stato membro è essenziale per la tempestiva individuazione di potenziali perdite di entrate IVA in un altro Stato membro.

Per uno Stato membro l'ottenimento in tempi estremamente rapidi di dati raccolti in altri Stati membri su operazioni o operatori fraudolenti per inserirli nel suo sistema di gestione del rischio è uno strumento essenziale di lotta contro le frodi carosello.

L'amministrazione fiscale belga ha sviluppato, in cooperazione con altri Stati membri e con il sostegno della Commissione, un sistema di scambio rapido di informazioni selezionate e di analisi del rischio. Attualmente partecipano al progetto 24 Stati membri. La Commissione riconosce i vantaggi dell'approccio mirato di questi scambi. Sarebbe pertanto auspicabile rimuovere gli ostacoli politici che impediscono la partecipazione di tutti gli Stati membri.

I procedimenti penali contro gli autori delle frodi

La questione dell'azione penale nei confronti dei soggetti coinvolti in frodi che causano perdite fiscali in un altro Stato membro è stata discussa in varie occasioni in seno al Consiglio e nell'ambito dell'ATFS.

Dato che la reciprocità dell'azione giudiziaria in caso di frode transnazionale in materia di IVA non è sufficientemente garantita negli Stati membri, occorre adottare i necessari provvedimenti legislativi per migliorare la tutela penale delle entrate IVA.

Occorre che il Consiglio chiarisca che la convenzione sulla protezione degli interessi finanziari si applica anche alla tutela delle entrate IVA.

In risposta alla proposta formulata dall'ATFS, secondo la quale il Consiglio ECOFIN dovrebbe invitare il Consiglio "Giustizia e affari interni" a proporre un'iniziativa per l'adozione di una normativa adeguata, la Commissione ricorda che la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (convenzione PIF) offre già un certo livello di tutela penale che tutti gli Stati membri sono tenuti ad attuare contro la frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità, ivi compresa la frode all'IVA.

I meccanismi di frode che sfruttano il mercato interno non possono essere combattuti efficacemente tramite un approccio essenzialmente nazionale. L'integrazione di un vero approccio a livello UE nella gestione del sistema dell'IVA da parte delle autorità nazionali garantirebbe un più elevato livello di protezione delle entrate per tutti gli Stati membri.

3.3. Terza osservazione: l'importanza di informazioni aggiornate sulla posizione IVA degli operatori

La partita IVA è un elemento chiave del meccanismo IVA applicabile agli scambi intracomunitari. Per un fornitore la posizione IVA del suo cliente è un elemento essenziale per determinare se può effettuare o no la sua fornitura in esenzione IVA. È indispensabile aggiornare regolarmente il registro dei soggetti passivi IVA per offrire alle imprese il necessario livello di certezza giuridica.

Attualmente gli operatori possono ottenere soltanto informazioni frammentarie su detta situazione. Se valuta male la posizione IVA del suo partner commerciale sulla base delle informazioni frammentarie, l'operatore corre il rischio che le autorità fiscali si rivolgano a lui per il recupero dell'imposta. Pertanto, occorre che gli Stati membri siano responsabili delle informazioni che essi inseriscono nel registro e sopportino anche le conseguenze di informazioni superate o sbagliate in esso contenute.

È stato già raggiunto un accordo sul miglioramento dell'accesso centralizzato ai dati sulle partite IVA sul sito Internet Europa, in modo da consentire agli operatori di avere conferma della partita IVA, del nome e dell'indirizzo dei loro partner commerciali in tutti gli Stati membri. Tuttavia, ciò non basta. Occorre anche migliorare l'affidabilità delle informazioni disponibili.

La vigilanza al momento dell'attribuzione della partita IVA dovrebbe impedire l'entrata nel sistema di soggetti passivi fittizi e assicurare che le autorità fiscali sorvegliano attentamente gli operatori sospetti la cui registrazione non può essere rifiutata.

Una possibile soluzione sarebbe quella di imporre agli Stati membri l'obbligo di sorvegliare attentamente i nuovi soggetti registrati, e in particolare di effettuare una visita di controllo entro sei mesi o un anno, al fine di verificare se il soggetto che ha ottenuto la partita IVA effettua realmente operazioni imponibili.

Nel frattempo l'amministrazione fiscale potrebbe assistere e formare gli operatori affinché rispettino i loro obblighi fiscali, il che può rivelarsi molto utile per le piccole imprese.

Un'altra misura importante consisterebbe nel cancellare dalla banca dati i soggetti passivi non appena si accerti che non effettuano più operazioni imponibili. Purtroppo, vi sono prove che società "dormienti", a volte anche "società fittizie" individuate, restano per troppo tempo iscritte nella banca dati VIES a causa della rigidità delle procedure nazionali. È pertanto essenziale che le amministrazioni fiscali verifichino automaticamente se le partite IVA sono ancora attive e, in caso contrario, le cancellino dalla banca dati VIES.

Senza un impegno forte degli Stati membri a risolvere questa annosa questione e senza la loro disponibilità a cambiare le procedure nazionali, gli autori delle frodi continueranno a sfruttare le debolezze dell'attuale meccanismo dell'IVA.

La fissazione di norme minime a livello UE in materia di registrazione e di cancellazione potrebbe risolvere il problema, accrescendo la fiducia delle imprese e

delle autorità fiscali nell'informazione che ricevono tramite il VIES sulla posizione IVA degli operatori.

Informazioni aggiornate sulla posizione IVA di un soggetto sono essenziali alle amministrazioni fiscali e alle imprese per lottare contro la frode all'IVA. È necessario elaborare un approccio comune in materia di registrazione e di cancellazione degli operatori. Le perdite di entrate IVA in uno Stato membro dovute alla negligenza di un altro Stato membro nell'aggiornare la banca dati dovrebbero essere imputate a quest'ultimo.

3.4. Quarta osservazione: la necessità di rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali di raccolta delle entrate IVA nei casi di frode

Un altro problema che le amministrazioni fiscali incontrano nella lotta contro la frode è il recupero dei crediti fiscali dalle parti coinvolte, una volta scoperta la frode. Due strumenti di ausilio agli Stati membri in questo campo meritano di essere esaminati più da vicino.

Responsabilità in solido

La vigente normativa comunitaria in materia di IVA offre già una base giuridica per l'introduzione da parte degli Stati membri di norme che rendano un soggetto diverso dal soggetto passivo responsabile in solido del pagamento dell'imposta all'erario, purché siano rispettati i principi fondamentali del diritto comunitario.

Nel caso di frodi carosello, nelle quali intervengono diversi operatori al solo scopo di nascondere il carattere fraudolento di una catena di operazioni e renderne in tal modo più difficile l'individuazione, la Commissione riconosce i vantaggi del ricorso ad una tale disposizione.

L'uso di questa disposizione esige tuttavia un giusto equilibrio tra certezza del diritto per le imprese oneste e miglioramento della capacità delle autorità fiscali di recuperare gli ingenti importi delle entrate IVA non percepite a causa delle frodi.

La questione è stata già discussa in varie occasioni e la Commissione è certamente pronta a contribuire ulteriormente al dibattito e, se necessario, a presentare adeguate proposte legislative per definire alcuni principi comuni.

Riesame della direttiva sul recupero dei crediti fiscali

Un altro strumento offerto dalla normativa comunitaria agli Stati membri per assisterli nella percezione degli importi dovuti è il meccanismo di mutua assistenza per il recupero dei crediti fiscali. I risultati ottenuti finora in materia di assistenza al recupero illustrano chiaramente che questo strumento deve essere migliorato. Per rimediare alle carenze delle norme vigenti, la Commissione sta preparando proposte legislative che verranno presentate nel 2008. La nuova normativa dovrebbe incoraggiare il ricorso alla mutua assistenza in materia di recupero e agevolarne l'applicazione.

La percezione degli importi dovuti nei casi di frode è anch'essa una preoccupazione maggiore delle amministrazioni fiscali. Occorre pertanto continuare a sviluppare le condizioni per applicare la responsabilità in solido e migliorare e rafforzare la cooperazione amministrativa in materia di recupero dei crediti fiscali.

4. CONCLUSIONI

La Commissione presenterà tra breve le varie relazioni e iniziative richieste dal Consiglio nel giugno 2007.

Tuttavia, alla luce delle discussioni in seno all'ATFS, la Commissione è cosciente che vi sono altri aspetti da esaminare riguardanti l'impermeabilità alle frodi dell'attuale meccanismo dell'IVA, come indicato nella precedente sezione 3.

Il Consiglio è pertanto invitato a indicare se approva le osservazioni contenute nella presente comunicazione e a fissare gli orientamenti politici necessari alla prosecuzione dei lavori della Commissione in questo settore.